



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

*** COPIA ***

numero **9** del **29-11-2013**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) - ANNO 2013.-

In data 29-11-2013 alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocato, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone seguenti:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	PORFIDO DOMENICO	PRESIDENTE	Presente
2	TRAVAGLINI AVV. NICOLA	SINDACO	Presente
3	BENEDETTO DONATO PARIDE	CONSIGLIERE	Assente
4	D'AMARIO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
5	D'ASCENZO PASQUALINO	CONSIGLIERE	Presente
6	DI PINTO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
7	DRAGONETTI PASQUALINO	CONSIGLIERE	Presente
8	FINOCCHIO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
9	LALLOPIZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
10	MAGAGNATO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
11	MARCHESANI GIANFRANCA	CONSIGLIERE	Presente
12	MURAZZO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
13	ROSATI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Assente
14	BORGIA MICHELINO	CONSIGLIERE	Presente
15	POTALIVO ADRIANO	CONSIGLIERE	Assente
16	CHIAPPINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
17	D'AULERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSANNA PANELLA che provvede alla redazione del

presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, DOMENICO PORFIDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio introduce il 2° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale (IMU) – anno 2013" e passa la parola al consigliere Finocchio che relaziona in merito.

CHIAPPINI: "Dissentito con il consigliere Finocchio sul modo di far passare inosservata questa proposta di deliberazione. Le tariffe di l'anno scorso non erano affatto basse e non prevedevano agevolazioni per diverse casistiche come, ad esempio, gli immobili strumentali adibiti ad attività commerciali e produttive, gli immobili residenziali dati in comodato d'uso ai figli ovvero donati ai figli con riserva di usufrutto. Per questo annuncio il mio voto contrario alla proposta di voler mantenere inalterate le tariffe, dal momento che le famiglie di Montenero stanno vivendo in questo periodo un grosso disagio e pertanto intendo denunciare la disattenzione dell'Amministrazione comunale nei loro confronti."

D'AULERIO: "Dobbiamo prendere atto della scarsa sensibilità dell'Amministrazione comunale verso le esigenze dei cittadini di Montenero. L'aliquota della 2^ casa è rimasta invariata e non sono state previste agevolazioni per le giovani coppie, per i pensionati con la pensione minima né tantomeno per le attività produttive e commerciali."

DICHIARAZIONI DI VOTO:

CHIAPPINI: "Rispetto alle sollecitazioni del consigliere di minoranza, il sottoscritto stigmatizza il comportamento del Capodell'Amministrazione che anziché intervenire e motivare la decisione di mantenere inalterate le aliquote IMU anche per l'anno 2013, ha risposto con una risata."

D'AULERIO: "Il taglio ai trasferimenti erariali c'è stato per tutti i Comuni e proprio per questo non basta guardare agli altri Comuni che hanno aumentato la pressione fiscale per pareggiare il bilancio, ma occorre guardare a chi ha fatto meglio adottando una politica fiscale redistributiva."

Considerato che non vi sono altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:

- l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;
- l'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1°, del decreto legislativo n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

VISTO l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

- modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8),
- modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

VISTO l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO, che lo Stato ha ridotto ulteriormente i trasferimenti per il finanziamento dei bilanci degli Enti Locali;

RAVVISATA, comunque, la necessità di avere certezza di introitare risorse finanziarie al fine di garantire i servizi essenziali per la cittadinanza (servizi sociali, manutenzioni e riparazioni delle infrastrutture, illuminazione pubblica, trasporti pubblico e scolastico, servizi scolastici e culturali, servizi a domanda individuale, ecc.);

RITENUTO, necessario, da parte di questa Amministrazione utilizzare tutti i contributi per rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione di investimenti utili ed indispensabili alla collettività, quali le manutenzioni straordinarie delle infrastrutture (strade, reti idrica e fognante), nonché per l'acquisizione di altri beni mobili ed immobili;

CONSIDERATO che l'abitazione principale dei cittadini viene considerata da questa Amministrazione una necessità e non può essere considerata una ricchezza; pertanto, si ritiene necessario diminuire la pressione tributaria su fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, spostando la tassazione sugli altri immobili;

ACCERTATA la necessità di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, così come determinate nell'anno 2012, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, come segue:

- aliquota ordinaria 0,90 per cento;
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze 3,50 per cento;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 8 del D. Legge n. 102 del 31/08/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31/08/2013, con la quale è stato differito al 30/11/2013 il termine per deliberare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2013;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Borgia, D'Aulerio, Chiappini), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di confermare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno

2013:

- ALIQUOTA ORDINARIA per cento	0,90
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,35 per cento	
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE per cento	0,20

2) di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 200,00 annua;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 e 147 bis
parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li, 18-11-2013

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. PASQUALINO IURESCIA

T.U.E.L. 267/2000 ARTT. 49 e 147 bis
parere di regolarità contabile e visto
attestante la copertura finanziaria:
Favorevole

Li, 18-11-2013

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. PASQUALINO IURESCIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
DOMENICO PORFIDO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05.12.2013 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Montenero di Bisaccia, 05.12.2013

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

***** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO *****

Montenero di Bisaccia, 05.12.2013

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-000 perche' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.12.2013 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 267/2000

Montenero di Bisaccia, 05.12.2013

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA